

CIRCOLARE 04/2020

11/02/2021



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

LEGGE 30.12.2020 N. 178, ARTICOLO 1, COMMA 608

BONUS PUBBLICITA' NOVITA' 2021 - 2022

A CURA DI

MASSIMO VALENTE
LUIGI MELLONI

INDICE

Introduzione.....	3
1. Ambito soggettivo	3
2. Ambito oggettivo: investimenti agevolabili ed esclusi	4
3. Ambito temporale.....	4
4. Misura dell'agevolazione	5
5. Limiti e condizioni.....	5
6. Modalità e termini.....	6
7. Riconoscimento del credito.....	6
8. Controlli e revoca	7
Contatti.....	8

Introduzione

La legge finanziaria per il 2021 ha prorogato ed integrato la normativa riguardante il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali (anche online), quotidiani o periodici ¹.

Rispetto alla disciplina introdotta nel 2017, che ordinariamente riconosce un contributo commisurato al valore incrementale degli investimenti pubblicitari eccedenti l'ammontare di spesa sostenuta nel corso dell'anno solare precedente, **l'attuale regime speciale prevede che, a decorrere dall'anno 2020 e sino a tutto il 2022, l'importo del credito d'imposta sia commisurato al valore totale degli investimenti effettuati**².

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari viene quindi concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali (anche online), quotidiani e periodici, entro i limiti di spesa attuale pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022³

Le disposizioni agevolative previste per il biennio 2021 e 2022 non includono però purtroppo gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali (in precedenza oggetto di agevolazione) che, al momento, risultano pertanto esclusi.

Si riepilogano di seguito, per comodità, le principali caratteristiche della normativa applicabile al biennio 2021-2022, già in parte commentate in nostri precedenti interventi.

1. Ambito soggettivo

Sono beneficiari del credito d'imposta in commento:

- gli enti non commerciali;
- **i lavoratori autonomi;**
- **le imprese.**

¹ Articolo 1, comma 608, L. 178/2020: proroga per il biennio 2021-2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa, scadute il 31 dicembre 2020

² Rispetto alla disciplina originariamente introdotta nel 2017 e disciplinata dall'articolo 57-bis del D.L. 50/2017, che ordinariamente riconosce un contributo limitato al valore incrementale degli investimenti pubblicitari eccedenti l'ammontare di spesa sostenuta nel corso dell'anno solare precedente

³ Modifiche introdotte al citato all'articolo 57-bis del D.L. 50/2017

2. Ambito oggettivo: investimenti agevolabili ed esclusi

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici**, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione) e dotati, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.

Tali investimenti sono ammissibili **al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario**, anche se ad esso funzionale o connessa.

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta:

- le spese per inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro e di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
- **le spese di grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online e similari.**

3. Ambito temporale

Il bonus pubblicità ha **carattere permanente⁴ ma**, sin dall'introduzione nel nostro ordinamento, **è stato oggetto di numerosi interventi e modifiche** da parte del legislatore. Il contributo assume pertanto caratteristiche differenti a seconda dei periodi interessati. Ci si concentra di seguito sul regime applicabile agli investimenti sul 2021 e 2022.

⁴ Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 57-bis del menzionato D.L. 50/2017,

4. Misura dell'agevolazione

La nuova normativa⁵ stabilisce che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per investimenti pubblicitari sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali (anche online), quotidiani e periodici, nel limite del tetto di spesa finanziato.

Il beneficio non può, in ogni caso, eccedere il plafond previsto dalla normativa europea in tema di aiuti de minimis, pari a complessivi **Euro 200.000 in un triennio** (eccezion fatta per gli operatori dei settori dell'autotrasporto, agricoltura, pesca ed acquacoltura per i quali valgono i massimali fissati dai rispettivi e specifici Regolamenti UE).

5. Limiti e condizioni

L'agevolazione è concessa in ossequio ai limiti e condizioni seguenti:

- **rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire** (nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale);
- riconoscimento delle spese ammissibili secondo le norme generali in tema di competenza previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi per i componenti del reddito di impresa⁶;
- **attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese, rilasciata dai soggetti legittimati all'apposizione del visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti;**
- incumulabilità e alternatività del credito d'imposta, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea;
- **esclusivo utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto** mediante presentazione del relativo modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto, indicando quale codice tributo 6900.

⁵ Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis del menzionato D.L. 50/2017

⁶ Articolo 109 del T.U.I.R.

6. Modalità e termini

Per accedere al bonus è necessario inviare apposita comunicazione, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, compilando debitamente il modello introdotto col provvedimento del Capo del D.I.E. (Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018.

La comunicazione in commento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:

- gli elementi identificativi del richiedente, ivi compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare.
- Per quanto attiene ai termini ordinari di presentazione:
- dal 1° al 30 settembre dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la **"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"** che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo deve essere trasmessa la **"Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"**, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato ed il rispetto dei requisiti.

7. Riconoscimento del credito

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il D.I.E. (Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito (a seguito degli investimenti effettuati) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

8. Controlli e revoca

Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che riguardino esclusivamente la misura del beneficio concesso.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



MASSIMO VALENTE

MASSIMO.VALENTE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/ - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT